

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, BOMPIANI, DI LEMBO e ROSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981

Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo,
del codice civile, in materia di adozione speciale

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi luttuosi che il terremoto del 23 novembre 1980 ha cagionato nelle terre dell'Irpinia, della Lucania, della Campania e di altre regioni, hanno privato molti giovani dei genitori e spesso di ogni altro familiare in condizioni di accudire loro sia materialmente che affettivamente. Se per alcuni di essi, inferiori agli anni 8 di età, possono essere utilmente applicate le norme dell'adozione speciale, per altri, maggiori di tale così tenera età, la legge attuale non è applicabile. D'altra parte molte voci, anche in precedenza, si sono levate per chiedere di estendere l'età dell'adottando ai 18 anni (si vedano i disegni di legge nn. 170, 282, 306 pendenti dinanzi al Senato). In tal senso, inoltre, reca precise indicazioni la Convenzione di Strasburgo sull'adozione dei minorenni (24 aprile 1967) ratificata dall'Italia con la legge n. 357 del 22 maggio 1974.

Tale istanza, che si è resa evidente ancor più dopo la sciagura sismica, è sicuramente meritevole di essere accolta quando si con-

sideri, per esempio, che di due fratellini di una stessa famiglia l'uno potrebbe essere adottato perchè inferiore agli otto anni e non l'altro che di anni ne abbia nove.

Si propone quindi, all'articolo 1, di elevare l'età dell'adottando ad anni 18, opportunamente modificando sia l'articolo 314 del codice civile sia le altre norme ad esso collegate.

Sempre in precedenza si sono poi levate altrettante numerose richieste, delle quali si trova ugualmente cenno nei disegni di legge sopra citati, per chiedere di diminuire il distacco di età tra adottanti ed adottando.

Con l'articolo 2 si propone pertanto di ridurre tale distacco portandolo a 18 anni.

A fianco di tali caratteristiche relative ai requisiti soggettivi degli adottanti e dell'adottando, si suggeriscono anche alcune semplificazioni procedurali che potranno, in sede d'esame, essere opportunamente integrate con quelle del disegno di legge n. 1212 recentemente presentato al Senato (articoli 3 e seguenti).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 314-2 del codice civile le parole: « da almeno cinque anni » sono sostituite con le altre: « da almeno tre anni ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 314-2 del codice civile le parole: « di almeno venti » sono sostituite con le altre: « di almeno diciotto ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 314-4 del codice civile le parole: « di età inferiore agli anni otto » sono sostituite con le altre: « di età non superiore agli anni diciotto ».

Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 314-4 del codice civile la parola: « ottavo » è sostituita con l'altra: « diciottesimo ».

Art. 5.

All'articolo 314-5 del codice civile le parole: « di minori di anni otto » sono sostituite con le altre: « di minori di anni diciotto ».

Art. 6.

L'articolo 314-9 del codice civile è soppresso.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 314-10 del codice civile è soppresso.

Art. 8.

All'articolo 314-17 del codice civile la parola: « ottavo » è sostituita con l'altra: « diciottesimo ».